INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE SICILIA

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la programmazione di iniziative congiunte finalizzate alla promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro in ambito portuale

tra

l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – Direzione regionale per la Sicilia (di seguito denominato INAIL Sicilia), con sede e domicilio fiscale in Palermo, Viale del Fante n.58/D, C F 01165400589, rappresentato dal Direttore Regionale, Dott. Giorgio Soluri

e

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con sede legale in Augusta, (SR) Porto Commerciale, Contrada Punta Cugno, Palazzina ED/1, C.F.93083840897, rappresentata dal Commissario Straordinario, Ing. Francesco Di Sarcina, di seguito denominate "Parti".

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. nr. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail così da garantire la tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e introdotto nuove competenze prevenzionali, curative, riabilitative e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- in attuazione del D.lgs n. 38/2020 e del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., l'Inail ha definito come suoi obiettivi strategici la promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gli articoli 9 e 10 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. hanno assegnato all'Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro permettendo allo stesso Istituto di sviluppare progetti prevenzionali con gli altri attori della sicurezza;
- il "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027. Aggiornamento 2026" approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail con delibera n.3 del 13 marzo 2026, è strumento di riferimento per l'attuazione delle politiche di prevenzione;

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, cui competono, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, nonché l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, in ragione della complessità delle attività svolte negli ambiti portuali di competenza e della presenza di lavorazioni che possono comportare rischi specifici, intende promuovere iniziative di prevenzione finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti nelle aree portuali;

CONSIDERATO CHE

- è attiva da anni un'ampia sinergia e convergenza di azioni tra Istituzioni, Enti, Parti sociali, Imprese e Lavoratori, orientata alla pianificazione e realizzazione di interventi organici e coordinati, per l'innalzamento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- sulla base dell'art.15 della legge 241/1990 e ss.mm., le amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi di collaborazione volti allo svolgimento di attività di interesse comune finalizzate a promuovere la prevenzione e sicurezza nelle attività lavorative anche in specifici contesti quali quello oggetto del presente protocollo;
- le previsioni di cui al "Piano triennale Inail della prevenzione 2025-2027- aggiornamento 2026" di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2026, n.8, in merito alle attività di formazione, informazione, sensibilizzazione e assistenza alle imprese, sono volte a sostenere il progressivo miglioramento dei livelli di salute e sicurezza in sinergia con gli stakeholders istituzionali, con le Parti sociali e con i destinatari delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, negli ambiti caratterizzati da elevato rischio infortunistico.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – FINALITA'

Le Parti, con il presente Protocollo d'Intesa, intendono sviluppare la più ampia collaborazione finalizzata alla promozione della salute e sicurezza, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in ambito portuale, alla formazione e informazione di aziende e lavoratori per rafforzare il sistema della prevenzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative, quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo:

- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune, afferenti all'implementazione della sicurezza e prevenzione in ambito portuale (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione attraverso conferenze, seminari, workshop etc.);
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi sugli andamenti lavorativi caratterizzanti le attività portuali, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 96/2003 e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679", per la realizzazione di un'analisi mirata e successive elaborazioni volte a indirizzare politiche di prevenzione sempre più efficaci;
- predisposizione e attuazione di progetti per l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche innovative relative all'organizzazione del lavoro del settore, che possano migliorare i livelli di tutela, anche avvalendosi delle tecnologie elaborate e sperimentate dal Dipartimento di Innovazione Tecnologica di Inail (DIT), da realizzare attraverso Accordi attuativi;
- realizzazione di modelli o buone pratiche di prevenzione da sperimentare e validare in fase lavorativa presso imprese portuali al fine di contribuire alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- predisposizione e diffusione di campagne di sensibilizzazione e informazione delle normative sulla sicurezza e delle misure di prevenzione nel settore produttivo dei porti.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.

Nella realizzazione delle attività programmate le Parti potranno valutare il coinvolgimento dei competenti Soggetti istituzionali delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL lavoratori dei porti.

Art. 3 - Comitato di Coordinamento

Le Parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento per l'attuazione del presente Protocollo, composto da tre rappresentanti nominati da Inail Sicilia e tre rappresentanti nominati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di

coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto del programma di collaborazione, di cui all'art. 2 del presente Protocollo.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'art. 2, le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.

Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo art. 5, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente.

Art. 5 – Accordi attuativi

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici Accordi attuativi contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati, declinati al precedente art. 2 e l'indicazione delle specifiche risorse da utilizzare.

In particolare, Ciascun Accordo attuativo dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, la disciplina relativa al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo;
- quant'altro ritenuto necessario dalle Parti.

Art.6 – Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Atto convenzionale.

Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito di tale Accordo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

Le Parti, d'intesa, sentito il Comitato di Coordinamento, potranno estendere il coinvolgimento, per la realizzazione dei progetti, ad altri soggetti con competenze istituzionali nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.

Nessuna delle Parti utilizzerà il nome e/o il logo dell'altra in alcuna forma di pubblicità o materiale promozionale senza il precedente consenso scritto della Parte interessata, fermo restando che tale uso potrà essere consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo o degli Accordi attuativi nell'ambito della comunicazione istituzionale.

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Atto o di Atti da questo derivanti, dati, notizie ed informazioni, ecc., che vengano messi a loro disposizione dall'altra Parte o da soggetti terzi interessati o che comunque riguardino l'esecuzione del presente Atto e si rendono garanti della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o di altri eventuali collaboratori, adottando ogni cautela al riguardo.

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione del presente protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 11 – Durata e recesso

Il presente Protocollo d'intesa dispiega i propri effetti dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di tre anni. Non è consentito il rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata da inviare con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.

Art.12 - Foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello competente per legge.

Art. 13 – Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte

richiedente.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

La data di sottoscrizione si intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Il Direttore regionale INAIL Sicilia

Dott. Giorgio Soluri

Firmatario: GIORGIO SOLURI

Data: 26/10/2026 11:28:08 CET

Il Commissario Straordinario

Ing. Francesco Di Sarcina

Francesco
Di Sarcina
22.10.2026
12:58:21
GMT+02:00